



## COMUNE DI CHIESINA UZZANESE PROVINCIA DI PISTOIA

### REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEI CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE UNICHE AI FINI I.S.E.E. RESE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

(approvato con determinazione del Settore Segreteria generale n. 3 in data 10/01/2019)

#### ART. 1 - Oggetto

Il presente regolamento ha per oggetto le modalità di effettuazione dei controlli da parte del Settore Segreteria generale del Comune di Chiesina Uzzanese sulle domande presentate per l'ottenimento di benefici economici, con riferimento ai controlli dei requisiti di reddito e patrimoniali dichiarati.

#### ART. 2 – Riferimenti normativi

Le principali fonti normative per l'attuazione dei controlli sono:

- DPCM n. 159 del 05/12/2013 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”;
- DM 07/11/2014 “Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
- Circolare INPS n. 171 del 18/12/2014 “Riforma ISEE. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159”;
- Circolare INPS n. 137 del 25/07/2016 “Modifica del calcolo dell'ISEE per i nuclei familiari con componenti con disabilità. Articolo 2 sexies del decreto legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, con la legge 26 maggio 2016, n. 89;
- DPR n. 445 del 28/12/2000 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;

#### ART. 3 – Finalità.

Il presente Regolamento tende a rendere pienamente attendibile l'Attestazione I.S.E.E., quale strumento per l'accesso ai benefici e prestazioni agevolate erogate dal Comune, attraverso un'efficace e trasparente attività di controllo della situazione auto dichiarate dai richiedenti tramite Dichiarazione Sostitutiva Unica;

#### ART. 4 - Tipologia degli accertamenti

Gli accertamenti hanno per oggetto:

- Dati anagrafici
- Dati e notizie personali (nel rispetto del Regolamento UE 679/2016, del D. Lgs. 196/2003, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 101/2018)
- Dati economici, finanziari e patrimoniali

Tali accertamenti possono essere:

- Preventivi, quando sono effettuati durante l'iter procedimentale;
- Successivi, quando sono effettuati a seguito dell'assegnazione del beneficio;
- Diretti, quando il controllo è effettuato mediante accesso diretto alle informazioni detenute dalla amministrazione certificante;
- Indiretti, quando il controllo è effettuato mediante l'attivazione dell'Amministrazione certificante affinché confronti i dati indicati nella dichiarazione sostitutiva con quelli contenuti nei propri archivi;

- Documentali, quando sono richiesti al soggetto interessato documenti a corredo o probatori.

#### ART. 5 - Controlli

1. L'attività di accertamento della veridicità delle autocertificazioni presentate può essere effettuata tramite:

- controlli generalizzati, quando riguardano indistintamente tutti i richiedenti la prestazione agevolata, di solito quando è un numero esiguo di istanze individuate in n. 5 domande;
- controlli a campione effettuati sul 20% delle domande presentate relative ad ogni singolo beneficio e al periodo di riferimento preso a controllo;
- controlli mirati sulla singola dichiarazione qualora sussistano dubbi sulla veridicità dei contenuti, nonché siano presentate dichiarazioni contraddittorie o illogiche rispetto al tenore di vita mantenuto dal nucleo familiare;

2. Nell'ambito della propria attività di verifica e controllo, l'ufficio può richiedere al beneficiario documentazione integrativa, atta a dimostrare o sostenere logicamente gli elementi autodichiarati, con particolare riferimento ai dati non detenuti presso altre Pubbliche Amministrazioni o non accessibili in base alla Legge;

3. L'Ufficio provvede, quindi, ad attivare i controlli secondo le modalità di legge, procedendo agli accertamenti relative alle DSU secondo le modalità indicate dall'art. 43 del D.P.R. 445/2000, chiedendo direttamente all'amministrazione certificante, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato. A tal fine, il Comune chiederà supporto e coordinamento operativo per l'effettuazione dei controlli, a:

- Agenzia delle Entrate
  - Guardia di Finanza
  - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
  - Anagrafe Tributaria
- competenti per territorialità

#### ART. 6 – Irregolarità e omissioni

1. Si procederà all'esclusione delle domande, in fase di controllo preventivo, per la concessione delle prestazioni agevolate, nei seguenti casi:
  - a) accertamento di DSU non veritiere;
  - b) assenza di motivazione da parte del richiedente relativa all'inattendibilità, contraddittorietà, illogicità rilevate nelle dichiarazioni;
  - c) assenza di motivazioni veritiere rese in maniera insufficiente o generica per giustificare la inattendibilità, la contraddittorietà, o l'illogicità tra quanto dichiarato e quanto richiesto;
  - d) accertamento della perdita dei requisiti richiesti per la partecipazione al bando/avviso;

Oltre all'esclusione delle domande, come nel precedente caso, in caso di conferma di informazioni mendaci e non di errori involontari, può scattare il ritiro di tutte le agevolazioni indebitamente ricevute e/o il pagamento di una multa.

Ulteriori provvedimenti possono essere presi dagli organi di controllo sopra richiamati.

#### ART. 7 - Norme finali di rinvio.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, viene fatto rinvio alle disposizioni vigenti in materia di ISEE e relativi controlli, nonché alle normative sui controlli delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche di cui agli artt. 71 e seguenti del D.P.R. 445/2000.

#### ART. 8 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data dell'atto di adozione.